

Decadenza dalla responsabilità genitoriale per il padre che si disinteressa del minore a seguito della morte della madre

(Cassazione Civile, ord. 4 aprile 2024, n. 8911)

Qualora venga accertata l'incapacità di un genitore di stabilire una valida relazione affettiva con il figlio, minando il regolare sviluppo psicofisico del figlio, già reso particolarmente vulnerabile per la morte della madre, sussistono le condizioni previste per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 09329/2023

promosso da

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Delle Quattro Fontane 172, presso lo studio dell'avv. Antonio Esposito Mocerino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

B.B., elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II 4, presso lo studio dell'avv. Stefania Ascione che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e nei confronti di

Avv. FRATTO MARIA CRISTINA, in qualità di curatore speciale del minore C.C., nato a N il (Omissis), e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;

- intimati -

avverso il decreto n. 187/2023, adottato dalla Corte di appello di Napoli il 10/03/2023 e pubblicato il 05/04/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, respingeva il reclamo proposto in via principale da A.A. contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli, che 10 aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore C.C., a seguito di ricorso ex art. 336 c.c. presentato dalla sorella di quest'ultimo, B.B., la quale aveva denunciato un comportamento abbandonico del padre. Accoglieva, invece, il reclamo incidentale formulato da B.B. in punto spese.

Il minore, figlio di genitori divorziati, era stato affidato ad entrambi gli ex coniugi e collocato presso la madre, che però si era ammalata e, nel 2019, era morta.

Dopo il decesso di quest'ultima, il bambino era stato accolto, insieme al fratello D.D. (divenuto maggiorenne), dalla sorella E.E., alla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stato provvisoriamente affidato, a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale del padre.

Nel disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale di quest'ultimo, il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto che, anche all'esito dei percorsi disposti, il padre del minore si era rivelato non in grado di instaurare una positiva relazione con i figli, tanto da radicare ancor più negli stessi (ed in particolare in C.C.)

11 rifiuto di rivederlo, essendo avvertito come figura affettivamente lontana e sostanzialmente indifferente alle loro sorti.

Il giudice del reclamo, adito dal padre del minore, espletava una CTU psicodiagnostica, all'esito della quale confermava, quale unica soluzione atta a tutelare il supremo interesse del minore, quella di confermare la decadenza di A.A. dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio.

La Corte territoriale richiamava la ricca istruttoria espletata dal consulente dell'ufficio, che aveva incontrato tutti i soggetti della cerchia familiare del minore, aveva proceduto all'ascolto e all'osservazione di C.C. nella sua interazione con il genitore e aveva raccolto i più approfonditi elementi per operare le necessarie valutazioni, ritenendo superflua, tenuto conto delle eloquenti risultanze acquisite, l'integrazione istruttoria richiesta dal reclamante.

Avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.

B.B. si è difesa con controricorso, mentre gli altri destinatari del ricorso sono rimasti intimati.

Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

1. Con il motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: "ERRORE DI FATTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 24 E 111 DELLA CARTA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 360, COMMA 1, N. 5 C.P.C."

Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che la Corte di merito aveva ritenuto superflua l'integrazione dell'istruttoria richiesta, ribadendo che le lamentate violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio fossero inesistenti, mentre, invece, era tenuta a dare corso alla richiesta così come specificata nell'atto d'impugnazione, perché, così facendo, aveva dichiarato di fatto di non dover

osservare la regola contenuta nella norma, ovvero aveva giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciuti per legge, e nel valutare le prove proposte dalle parti aveva finito per attribuire maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Secondo A.A., l'integrazione dell'istruttoria, richiesta con il reclamo, era necessaria per poter valutare la sua capacità per ciò che riguardava la cura affettiva dei figli, nello specifico del minore C.C., inquadrata nell'ambito familiare. La decisione recava, quindi, il vizio di anomalia di motivazione o di motivazione apparente, oltre che illogica e contraddittoria, in quanto risultava incomprensibile e contrastante con i principi cardine della logica deduttiva.

2. Il motivo è inammissibile, essendo apoditticamente dedotto il difetto di motivazione sulla base di affermazioni del tutto generiche e non rapportate alla decisione in concreto assunta, in violazione del requisito di specificità richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. che impone la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione.

È, poi, dedotta la necessità di mezzi istruttori, che però non sono specificamente indicati, e l'incomprensibilità della statuizione di cui non è riportato il tenore, risolvendosi il motivo in una generica contestazione della decisione.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

5. Il processo, riguardante minori, è esente dal contributo unificato. Non si deve pertanto dare applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2024.

